

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del DLGS. n. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione denominata: "Adoces Verona Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche di Verona e Provincia ODV". L'associazione ha sede legale in Verona, via Villa n. 25.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - FINALITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione esercita le attività di interesse generale previste al comma 1 dell'art. 5 dalle lettere d), i) e h) del DLGS. n. 117/2017.

Dette attività sono concretamente svolte mediante:

- lo svolgimento di opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti la donazione di cellule staminali emopoietiche per il trapianto;
- la promozione di iniziative atte a potenziare gli associati, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- la promozione per la costituzione di gruppi di volontari che dovranno operare nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse finalità dell'Associazione e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla medesima;
- la collaborazione con i centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima;
- la stimolazione per favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di cellule staminali emopoietiche;
- la collaborazione con i centri di ricerca che si faranno promotori di eventuali possibili nuove tecniche di trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- il supporto al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto;
- l'aiuto a chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo allogenico;
- il supporto all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale e Nazionale dei Donatori di cellule staminali emopoietiche;
- il supporto ai centri di trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del DLGS. n. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, nei limiti previsti dall'art 6 del DLGS. n. 117/2017.

ART. 4 - SOCI

Sono Soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per la realizzazione delle attività di interesse generale previste all'art. 3.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione entro trenta giorni, motivandola.

L'aspirante socio può chiedere entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno due mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - QUALITÀ DI VOLONTARIO

Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti ad iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Si fa espresso riferimento a quanto previsto dell'art. 17 del DLGS. n. 117/2017.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo quanto previsto dalla Legge;
- Organo di revisione quanto previsto dalla Legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritiene opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Su proposta di colui che la presiede, l'assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e dagli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

L'organo di controllo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del DLGS. n. 117/2017 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano nei confronti di terzi.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione nel suo seno a maggioranza di voti.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, può essere rieletto e cessa a scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo amministrativo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza, impedimento o ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del DLGS. n. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del DLGS. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

ART. 16 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del DLGS. n. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n.117/2017.

ART. 18 - I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.LGS n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio.

ART. 20 - BILANCIO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

ART. 22 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 23 - PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 24 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs 117/2017

ART. 25 - RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In casi di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Presidente

Paolo Zoppi

Vicepresidente

Monica Vassanelli

Tesoriere

Marta Bertini

Consiglieri

Giovanni Cacciatori

Fabio Sega

Leonilda Bortolazzi

Davide Tacconi

Revisori dei Conti

Dr. Roberto Perbellini

Dr. Luca Vassanelli

Dr. Marco Segala

Adoces Verona - Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche di Verona e Provincia ODV

Via Villa, 25 - 37124 Verona - Via Tel. 0458309585

C.F. 93077450232

Iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS in data 11/10/2022 al numero di Repertorio 53630

CC. Postale N° 19161371

Cod: Iban di "Unicredit Banca" IT 57 U 02008 59870 000005588287

Cod: Iban di "Banco Popolare Società Cooperativa" II 78 { 05034 59871 000000002568

www.adocesverona.it • E-mail: info@adocesverona.it • Pec: adocesverona@pec.csv.verona.it